



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 49 del 20.12.2010

Adeguato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 21.04.2018

INDICE

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

Art. 2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 3 Richiesta di occupazione
Art. 3 bis Divieto di concessione
Art. 4 Istruttoria dell'istanza
Art. 5 Contenuto o rilascio della concessione o autorizzazione - Deposito
cauzionale
Art. 6 Titolare della concessione
Art. 7 Rinnovo e disdetta della concessione
Art. 8 Obblighi del concessionario
Art. 9 Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 10 Decadenza della concessione e dell'autorizzazione
Art. 11 Corrispettivo per uso di beni comunali
Art. 12 Limiti delle occupazioni
Art. 13 Modalità d'uso dell'area in concessione
Art. 14 Canone di concessione

Sezione II: Occupazioni di tipo particolare

Art. 15 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Art. 16 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 17 Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art. 18 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19	Applicazione della tassa
Art. 20	Oggetto della tassa
Art. 21	Soggetto attivo
Art. 22	Soggetto passivo
Art. 23	Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale
Art. 24	Commisurazione e determinazione della tassa
Art. 25	Denuncia
Art. 26	Versamento della tassa
Art. 27	Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
Art. 28	Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni
Art. 29	Sanzioni
Art. 30	Affrancazione della tassa
Art. 31	Il funzionario responsabile
Art. 32	Rinvio ad altre disposizioni
Art. 33	Norma transitoria
Art. 34	Entrata in vigore
Art. 35	Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precitato.

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

2. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo o il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

3. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.

Sono considerate temporanee:

- a) le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3: Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale almeno 30 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada, per le verifiche da parte degli uffici e per le prescrizioni del caso. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

2 bis Nel caso di iniziative/manifestazioni di carattere politico, culturale, sociale, sindacale, ricreativo etc sono necessarie le seguenti dichiarazioni:

- a) una dichiarazione di riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione italiana;
- b) una dichiarazione esplicita dell'insussistenza di condanne penali, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle leggi Scelba (L. 645/1952) e Mancino (L. 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993) in merito ai reati previsti tra cui a titolo esemplificativo:
 1. reati legati alla riorganizzazione del partito fascista
 2. reati di propaganda di idee fondate sulla superiorità o odio razziale o etnico
 3. reati inerenti atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi commessi anche con l'uso della violenza o l'istigazione a commetterli.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dagli eventuali Regolamenti speciali di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17.

5. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede

ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 3 bis – Divieto di concessione

Non potrà in alcun caso essere concessa l'occupazione, nel territorio comunale, di spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti e nazisti e proprie dei regimi totalitari alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali.

Art. 4: Istruttoria della istanza

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Il responsabile dell'istruttoria in relazione alla tipologia della richiesta (Viabilità – Edilizia Privata) ed i tempi entro i quali provvedervi, sono quelli precisati nel Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 5: Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione- Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 4, il Responsabile del Servizio competente rilascia o nega la concessione.

2. In tutti i casi in cui la richiesta di occupazione rivesta particolare importanza (superficie, localizzazione, durata, ecc.) il suddetto Responsabile potrà richiedere il parere di altri Responsabili di Servizio ed anche della Giunta Comunale.

Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

3. L'atto di concessione o autorizzazione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

L'atto deve contenere il parere della Polizia Locale per la viabilità.

4. L'ufficio comunale che redige formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, o dell'atto di autorizzazione relativo alle occupazioni temporanee è trasmesso all'Ufficio Tributi

per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e patrimonio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

7. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del responsabile dell'Ufficio.

Art. 6: Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.

Nel caso di occupazione poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, oltre che del codice fiscale del condominio, del nominativo del condominio o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art.1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 7: Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 8: Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia, l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 5, comma 6.

Art. 9: Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi o di pubblica sicurezza.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 10: Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora, dopo formale contestazione:

a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;

a) bis per dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza di condanne, anche non passate in giudicato, relative ai reati di cui alle Leggi Scelba (L. 645/1952) e Mancino (L. 205/1993, di conversione del D.L. 122/1993);

a) ter per manifestazione con azioni e atti di propaganda fascista o che inneggiano a comportamenti che richiamano valori fascisti;

b) per mancato pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;

d) per violazione delle norme di cui all'art. 6 relative al divieto di

subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
e) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, nè esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Art. 11: Corrispettivo per uso di beni comunali

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento della Giunta comunale.

2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 12: Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale individuata, ai sensi del Codice della Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma, sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.

5. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Art. 13: Modalità d'uso dell'area in concessione

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali e quelle eventualmente indicate nell'atto di concessione.
2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro messi a salvaguardia della pubblica incolumità, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
3. I titolari di autorizzazione per esposizione della merce fuori dai propri esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 14: Canone di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.
2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.
3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

Sezione II: Occupazioni di tipo particolare

Art. 15: Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La concessione e la disciplina dei posteggi nei mercati all'aperto sono regolate dai rispettivi regolamenti speciali.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri, su aree comunali individuate con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, sono coordinate ed effettuate dal Comando Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati o da altro incaricato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi dell'art. 27, comma 5, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
5. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Art. 16: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta non può comunque protrarsi e ripetersi nello stesso punto per più del tempo necessario alla vendita, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 17: Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione e l'autorizzazione del suolo pubblico non esime dal possesso della licenza di Polizia Amministrativa.
2. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) non possono occupare aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione che è subordinato al possesso della licenza di Polizia Amministrativa.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici. Per le occupazioni di cui al presente comma, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi

con il versamento diretto ai sensi dell'art. 27, comma 5, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Art. 18: Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi, pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

CAPO II

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19: Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Vaprio d'Adda in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se previsti ai sensi dell'art. 14.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 20: Oggetto della tassa

1. Costituiscono oggetto tassabile:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio; (per i passi carrai si rimanda ad apposito regolamento)
 - d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 21: Soggetto attivo

1. Per le occupazioni indicate nell'art. 21, realizzate nel territorio del Comune di Vaprio d'Adda, la tassa è dovuta al Comune medesimo.
2. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Vaprio d'Adda appartiene alla classe V.

Art. 22: Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 23: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 21 sono classificati in due categorie.

3. L'elenco di classificazione è deliberato dal Giunta Comunale e potrà essere variato ogni anno con deliberazione da adottarsi con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 24: Commisurazione e determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, espressa in metri quadrati o in metri e chilometri lineari, con arrotondamento come di legge. In particolare:

a) l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;

b) analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni e simili.

2. Ai fini della commisurazione della tassa, si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto della occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

3. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie deliberate con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

5. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D. Lgs. n. 507/1993, la tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50 per cento ed è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 metro.

6. La tassa relativa alle occupazioni temporanee è graduata anche in rapporto alla durata dell'occupazione medesima, come segue:
- occupazione di durata fino a 12 ore nella stessa giornata - tariffa ridotta del 50%;
occupazioni di durata superiore a 12 ore e fino a 24 ore nella stessa giornata tariffa intera.
 - occupazione per più di 12 ore e fino a 14 giorni – tariffa ridotta del 10%;

Art. 25: Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nell'occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 26: Versamento della tassa

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune di Vaprio d'Adda o tramite bancomat o carta di credito presso l'ufficio tributi comunale.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 26, comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.
5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa deve essere versata direttamente

presso l'ufficio tributi comunale tramite bancomat o carta di credito.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 27: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo tramite l'Ufficio Tributi ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto di cui all'art. 27, comma 5.

Agli accertamenti in rettifica o d'ufficio provvede l'Ufficio Tributi

2. L'Ufficio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 29 del regolamento comunale di contabilità.

3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 32 del presente regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

Art. 28: Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione gratuita e di durata non superiore a 24 ore;

b) commercio ambulante itinerante, per soste del tempo necessario alla vendita;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose quando avvengono nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a una giornata;

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potature, abbattimento alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a una giornata.

2. Qualora le manifestazioni, di cui al comma 1, punto a) prevedano anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta al 20 per cento.

3. Inoltre, la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.

Art. 29: Sanzioni

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.
3. Le altre violazioni sono punite a norma dell'art.7-bis del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs.267/2000.

Art. 30: Affrancazione della tassa

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
2. La domanda, presentata all'Ufficio Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, sempreché sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

Art. 31: Il funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri di cui all'art. 54 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 32: Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 33: Norma transitoria

1. Per le occupazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari della relativa concessione o autorizzazione dovranno corrispondere, per il periodo di tassazione in corso, il canone di concessione di cui all'art. 15, se stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 34: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il 01.01.2011.

Art. 35: Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi e relativi allegati, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

**CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE
AI FINI APPLICAZIONE T.O.S.A.P.**

(allegato A)

**CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE
AI FINI APPLICAZIONE T.O.S.A.P.
(deliberazione di G.C. nr.109 del 07.03.1995)**

CATEGORIA I^a	DENOMINAZIONE DELLE STRADE																																																												
VAPRIO D'ADDA	<table border="0"> <tr> <td>Via Al Ponte</td> <td>Via S.Giacomo</td> </tr> <tr> <td>Via Alzaia Sud</td> <td>Via S.Nicolò</td> </tr> <tr> <td>Via Bornaghi A.</td> <td>Via Solferino</td> </tr> <tr> <td>Via Buonarroti M.</td> <td>Via Stampa Soncino</td> </tr> <tr> <td>Via Caduti</td> <td>Via Vanvitelli G.</td> </tr> <tr> <td>Via Cagnola L.</td> <td>Via Verdi G.</td> </tr> <tr> <td>Via Campo Roseo</td> <td>Via XI Febbraio</td> </tr> <tr> <td>Via Cimitero</td> <td>Via XX Settembre</td> </tr> <tr> <td>Via Concesa</td> <td>Via XXIV Maggio</td> </tr> <tr> <td>Via Crotta</td> <td>Via XXV Aprile</td> </tr> <tr> <td>Via Dante A.</td> <td>Viale Vittoria</td> </tr> <tr> <td>Via Donizetti G.</td> <td>Vicolo L.da Vinci</td> </tr> <tr> <td>Via Don Moletta A.</td> <td>Vicolo Motta</td> </tr> <tr> <td>Via Galilei G.</td> <td>Vicolo Pizzagalli</td> </tr> <tr> <td>Via Garibaldi G.</td> <td>Piazza Caduti</td> </tr> <tr> <td>Via Grezzago dal civico nr.1 al civico nr.26</td> <td>Piazza Cavour</td> </tr> <tr> <td>Via Magenta</td> <td>Piazza Chiesa</td> </tr> <tr> <td>Via Marconi G.</td> <td>Piazza L.da Vinci</td> </tr> <tr> <td>Via M.Ilo Campagnuolo</td> <td>Piazza Trieste</td> </tr> <tr> <td>Via Matteotti G.</td> <td>Piazzetta Donatori</td> </tr> <tr> <td>Via Mazzini G.</td> <td>Via Privata Leopardi</td> </tr> <tr> <td>Via Motta A.</td> <td>Via Trezzo dal civico n.1</td> </tr> <tr> <td>Via Oratorio</td> <td>all'incrocio con le Vie Cavallasco</td> </tr> <tr> <td>Via Perego N.</td> <td>e Alighieri</td> </tr> <tr> <td>Via Piave</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Via Porta C.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Via Riva A.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Via Robecchi A.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Via Roma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Via S.Antonio</td> <td></td> </tr> </table>	Via Al Ponte	Via S.Giacomo	Via Alzaia Sud	Via S.Nicolò	Via Bornaghi A.	Via Solferino	Via Buonarroti M.	Via Stampa Soncino	Via Caduti	Via Vanvitelli G.	Via Cagnola L.	Via Verdi G.	Via Campo Roseo	Via XI Febbraio	Via Cimitero	Via XX Settembre	Via Concesa	Via XXIV Maggio	Via Crotta	Via XXV Aprile	Via Dante A.	Viale Vittoria	Via Donizetti G.	Vicolo L.da Vinci	Via Don Moletta A.	Vicolo Motta	Via Galilei G.	Vicolo Pizzagalli	Via Garibaldi G.	Piazza Caduti	Via Grezzago dal civico nr.1 al civico nr.26	Piazza Cavour	Via Magenta	Piazza Chiesa	Via Marconi G.	Piazza L.da Vinci	Via M.Ilo Campagnuolo	Piazza Trieste	Via Matteotti G.	Piazzetta Donatori	Via Mazzini G.	Via Privata Leopardi	Via Motta A.	Via Trezzo dal civico n.1	Via Oratorio	all'incrocio con le Vie Cavallasco	Via Perego N.	e Alighieri	Via Piave		Via Porta C.		Via Riva A.		Via Robecchi A.		Via Roma		Via S.Antonio	
Via Al Ponte	Via S.Giacomo																																																												
Via Alzaia Sud	Via S.Nicolò																																																												
Via Bornaghi A.	Via Solferino																																																												
Via Buonarroti M.	Via Stampa Soncino																																																												
Via Caduti	Via Vanvitelli G.																																																												
Via Cagnola L.	Via Verdi G.																																																												
Via Campo Roseo	Via XI Febbraio																																																												
Via Cimitero	Via XX Settembre																																																												
Via Concesa	Via XXIV Maggio																																																												
Via Crotta	Via XXV Aprile																																																												
Via Dante A.	Viale Vittoria																																																												
Via Donizetti G.	Vicolo L.da Vinci																																																												
Via Don Moletta A.	Vicolo Motta																																																												
Via Galilei G.	Vicolo Pizzagalli																																																												
Via Garibaldi G.	Piazza Caduti																																																												
Via Grezzago dal civico nr.1 al civico nr.26	Piazza Cavour																																																												
Via Magenta	Piazza Chiesa																																																												
Via Marconi G.	Piazza L.da Vinci																																																												
Via M.Ilo Campagnuolo	Piazza Trieste																																																												
Via Matteotti G.	Piazzetta Donatori																																																												
Via Mazzini G.	Via Privata Leopardi																																																												
Via Motta A.	Via Trezzo dal civico n.1																																																												
Via Oratorio	all'incrocio con le Vie Cavallasco																																																												
Via Perego N.	e Alighieri																																																												
Via Piave																																																													
Via Porta C.																																																													
Via Riva A.																																																													
Via Robecchi A.																																																													
Via Roma																																																													
Via S.Antonio																																																													

	Il proseguimento della SS 525 del Brembo della Via XXV Aprile sino al territorio di competenza di questo Comune (metà ponte sull'Adda)
--	--

CATEGORIA II[^]	DENOMINAZIONE DELLE STRADE
VAPRIO D'ADDA	Tutte le altre Vie ed aree del territorio comunale che non rientrano nell'elenco della categoria I